



VIBANCA – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI S.PIETRO IN VINCIO – SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE: 51100 PONTELUNGO (PT) - Via Provinciale Lucchese, 125/B
Tel 0573/91391 – Fax 0573/572442 - www.vibanca.it – info@vibanca.it
P.IVA: 00135550473 - Codice ABI 8829-04 – Albo Enti Creditizi 2305-10 Registro delle Imprese di
Pistoia n. 00135550473 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo – Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito
Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Capitale Sociale Euro al 31/12/2009: 4.058.964,36

“Policy per la gestione dei conflitti di interesse”

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
2. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI	4
2.1 I SOGGETTI RILEVANTI.....	5
3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ.....	6
4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	6
5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE	11
7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	12
8. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....	12
ALLEGATI.....	13

1. Introduzione

La "Markets in Financial Instruments Directive" è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito "MiFID") che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell'intensificarsi delle attività delle imprese, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate dalla MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- all'**identificazione dei conflitti di interesse** che potrebbero sorgere tra la Banca ed i clienti o tra clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- predisporre alla **gestione dei conflitti di interesse** anche con l'adozione di idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di più funzioni ai soggetti rilevanti della Banca impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli indirizzi dei clienti ;
- a fornire **informazioni ai clienti**, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.

2. Relazioni con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto, unitamente a quelle contenute nella *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela e nella *Policy* sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- la *Policy* sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca;
- la *Policy* di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata;
- la *Policy* sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne (disposizioni di lavoro, ods, ecc.).

La sintesi della presente *Policy* è recepita nel documento "Informativa precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse.. Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c.2 del Regolamento Intermediari (consegnando ad esempio la presente *Policy*).

2.1 I soggetti rilevanti

Alla luce della definizione fornita dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, per quanto attiene i servizi d'investimento e/o accessori prestati, nella Banca sono individuati quali "soggetti rilevanti":

- i. i componenti degli organi aziendali¹, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i promotori finanziari della banca;
- ii. i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- iii. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario

La Banca individua nell'allegato "B" alla presente Policy, quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti del Collegio Sindacale;
- i componenti della Direzione Generale;
- tutti i dipendenti, anche a tempo determinato.

¹ Si intende per "organi aziendali" il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.

3. Richiamo al criterio di proporzionalità

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività.

In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto. La Banca, essendo di piccole dimensioni adotterà le misure organizzative più adeguate per evitare il conflitto di interesse.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata informativa ("*disclosure*") secondo quanto stabilito dalla normativa (*si veda il capitolo 6 – Informativa sui conflitti di interesse*).

La Banca deroga al principio di "completa separatezza organizzativa" tra le unità aziendali preposte allo svolgimento delle diverse attività di investimento, in considerazione di profili "quantitativi" connessi alle contenute dimensioni aziendali proprie delle Banche di Credito Cooperativo, sia in termini di attività bancaria complessiva che in materia di servizi di investimento. Allo stesso tempo, profili "qualitativi" interni individuabili, quantomeno, nell'adozione di un codice di comportamento per gli addetti ai servizi di investimento nonché nell'esistenza di un efficace presidio da parte del Sistema dei Controlli Interni giustificano tale deroga di completa separatezza organizzativa in favore di una più confacente semplificazione.

4. Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse

Nella presente *Policy*, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile *ex ante*. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate *ex post*, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- c. possibilità di ottenere un incentivo per privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgere la medesima attività del cliente;
- e. ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita *Policy*.

Nella mappatura operata la Banca tiene conto del Sistema di appartenenza, cioè del Sistema del Credito Cooperativo, della struttura del medesimo e delle attività svolte.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal *Regolamento aziendale*;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella Politica al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la gestione.

I "servizi e attività di investimento" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1 Ricezione e trasmissione di ordini;
- 2 Negoziazione per conto proprio;
- 3 Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- 4 Servizio di consulenza in materia di investimenti;

La Banca individua l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

La Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie adottando le misure di gestione di cui al cap. 5. Stabilisce, inoltre, che la corresponsione o il ricevimento di piccoli doni o manifestazioni di ospitalità da parte dei soggetti rilevanti non costituisce fattispecie di conflitto di interessi qualora sia inferiore alla soglia del modico valore di seguito specificata:

- **euro 258,23** annui per i doni e le ospitalità corrisposti al singolo cliente o alla singola Società prodotto o entità terza; iniziative soggette comunque alle disposizioni interne vigenti in materia di autorizzazioni di spesa e di relativa documentazione;
- **euro 258,23** annui per i doni e le ospitalità corrisposti dal singolo cliente o dalla singola Società prodotto o entità terza.

In caso di superamento dei valori evidenziati, i doni e le ospitalità corrisposti e/o offerti devono essere, rispettivamente, evitati o rifiutati.

E' vietato comunque ricevere incentivi dal cliente in denaro, qualunque sia l'importo dell'erogazione.

Sono considerate fattispecie sottratte alla disciplina dei conflitti di interesse:

- gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a terzi , in quanto tali fattispecie rientrano nella disciplina degli incentivi e sono gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy sugli incentivi*;
- la negoziazione per conto proprio, per il portafoglio istituzionale (proprietary trading), di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziari o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;

- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari (a titolo di esempio Aureo Gestioni SGRpA, Banca Agrileasing S.p.A., ecc...);
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%

5. Gestione dei conflitti di interesse

La Banca adotta una politica di gestione delle situazioni di conflitto che prevede l'attuazione di misure organizzative e di normative interne.

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Qualora il potenziale rischio di ledere gli interessi dei clienti sia contenuto il Consiglio di amministrazione definisce di dedicare minori risorse alla gestione del conflitto.

La Banca tiene altresì conto delle proprie dimensioni, della complessità delle attività svolte e del costo aziendale delle soluzioni organizzative che potrebbero essere adottate per la soluzione dei conflitti, così come indicato al cap. 3.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente (Regolamento Generale e Regolamento Finanza);
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento relativo alla "Policy sulla *strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*", alla quale si rimanda per ogni dettaglio;
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (Codice di comportamento);
- g. soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono stati gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle altre diverse procedure che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse, nel quale sono evidenziati i conflitti e le politiche di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.

6. Informativa sui conflitti di interesse

La Banca provvede a specificare le fattispecie di conflitti di interesse, che non ritiene sufficientemente presidiati, nel documento di sintesi della Policy di gestione dei conflitti di interesse, inserito all'interno dell'Informativa precontrattuale e consegnato preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, alla clientela o potenziale clientela.

Tale informativa non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

Le tipologie di conflitto per le quali la Banca definisce di darne adeguata informativa alla clientela, come già evidenziato all'allegato 1 "*Mappatura dei conflitti di interesse*" sono le seguenti:

1. servizio di negoziazione in conto proprio, in abbinamento o meno con il servizio di consulenza, aventi ad oggetto:

- strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (prestiti obbligazionari propri);
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari o imprese da lei affidate per importi rilevanti (es. società del Movimento Cooperativo);
- talune tipologie di titoli obbligazionari (es. titoli non quotati o illiquidi esclusi titoli di propria emissione).

2. servizio di collocamento/ distribuzione, in abbinamento o meno con il servizio di consulenza, aventi ad oggetto:

- strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (prestiti obbligazionari propri e certificati di deposito);
- prodotti e strumenti finanziari, comprese quote di OICR, servizi di investimento e prodotti finanziari a contenuto assicurativo (quali polizze di ramo III e V) per i quali la Banca percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi);
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari (es. società del Movimento Cooperativo e altre società Prodotto);
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante;

Con riferimento al servizio di collocamento/distribuzione di prodotti finanziari propri (prestiti obbligazionari e certificati di deposito), si evidenzia che l'attività viene svolta nell'ambito della raccolta del risparmio oggetto tipico dell'attività bancaria, rappresentandone una quota significativa.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sul conflitto, predisporrà **una informativa specifica** nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (disclosure). Per queste eventualità la Banca acquisirà di volta in volta una firma del cliente per presa visione.

7. Il registro dei conflitti di interesse

La Banca ha istituito un **registro** nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (si veda quanto riportato nell'allegato 1).

Il registro in oggetto costituisce l'**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti è in capo al Responsabile della funzione di controllo interno in materia di intermediazione mobiliare (ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia) che provvede al suo aggiornamento con cadenza almeno **annuale** e che avrà dunque il compito di amministrare il registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti

8. Aggiornamento della policy di gestione dei conflitti di interesse

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente *policy* e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza **annuale**.

Inoltre la Banca provvede alla rivisitazione della propria Policy e del documento di sintesi:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

ALLEGATI

- A Mappatura dei conflitti di interesse**
- B Elenco dei soggetti rilevanti**
- C Documento di sintesi**